



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ROBERTO GIOVANNI CONTI	Consigliere-Rel.
MASSIMO FALABELLA	Consigliere
EDUARDO CAMPESE	Consigliere

Oggetto:

FILIAZIONE MINORI Ud.04/07/2023 PU r.g.n.19001/2022
--

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19001/2022 R.G. proposto da:

domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall'avvocato

-ricorrente-

contro

_____ , elettivamente domiciliato in
ROMA _____ , presso lo studio dell'avvocato
_____ che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato

Firmato Da: BIXONCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3823331491709077925532011660342
Firmato Da: CONTI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 274745660139077925532011660342



avverso DECRETO di TRIBUNALE PER I MINORENNI FIRENZE n.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023
 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatti di causa

Il Tribunale per i Minorenni di Firenze è stato investito dal P.M.
 della richiesta di disporre il rientro del minore

, nato _____ perché
 sottratto alla custodia del padre dalla madre _____ e
 dalla stessa trasferito illecitamente in Italia. La richiesta è stata
 presentata per il tramite dell'Autorità Centrale britannica dal padre
 del minore ai sensi dell'art. 8 della Convenzione dell'Aia del 25
 ottobre 1980, così come integrato dall'art. 11 del Reg. UE Bruxelles
 II bis del 27/11/2013, ed è stata inoltrata all'Autorità centrale
 italiana.

Il Tribunale per i minorenni fiorentino escludeva la sussistenza della
 sottrazione internazionale del minore, rilevando come non fosse
 riconoscibile una residenza abituale del minore prima del
 trasferimento, in quanto lo stesso era stato oggetto di frequenti
 spostamenti ed era privo di radicamento nel Regno Unito. Avverso
 tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il padre del
 minore, affidato a due motivi.

Questa Corte, con ordinanza n. 13214/2021, accoglieva il ricorso.
 In particolare, osservava che:

*"Nella specie non è messa in discussione, dal Tribunale per i
 Minorenni, né la titolarità né l'esercizio del diritto di custodia in
 capo al ricorrente. La controricorrente non ha contestato di aver
 deciso ed attuato il trasferimento unilateralmente e senza il*

Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.p.A. NG CA 3 Sembr. 3520334991719902916002ab61448
 Firmato Da: COUCCI ROBERTO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.p.A. NG CA 3 Sembr. 279764696312967712656320168a0092



consenso del padre del minore. Il Tribunale per i Minorenni ha attribuito alla madre "l'esercizio principale" della responsabilità genitoriale ma senza ancorare tale valutazione ad una previsione normativa o statuizione giudiziale e senza precisare quali conseguenze potessero derivare da tale impropria qualificazione, non essendo stata neanche adombrata l'applicabilità delle deroghe all'ordine di rientro stabilite nell'art. 13 della Convenzione dell'Aja, e consistenti o nel mancato esercizio del diritto di affidamento in sede di trasferimento o di rientro o nel fondato rischio di grave pregiudizio per il minore. Il Tribunale ha, invece, considerato solo al fini della mancata individuazione di una residenza abituale del minore, la preminenza del ruolo materno nella relazione con il minore. Questa valutazione non è tuttavia condivisibile. L'individuazione della residenza abituale del minore si fonda su indici fattuali e giuridici predeterminati dalla stessa Convenzione dell'Aja, consistenti nell'accertamento del regime di affidamento o custodia (non della sua corrispondenza all'interesse preminente del minore) vigente tra le parti e derivante dalla legge, da un provvedimento giudiziale, o dall'accordo di esse e dalla verifica dell'area territoriale nella quale il minore ha vissuto più stabilmente. I due indicatori s'intersecano, dal momento che ove, come nella specie, vige il principio della bigenitorialità e della pari condizione nella titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale, si deve ritenere che la residenza abituale sia da rinvenirsi alla luce della condivisa fissazione della stessa da parte dei genitori fino al trasferimento, mentre non rilevano gli spostamenti successivi salvo che la richiesta relativa al rimpatrio pervenga oltre l'anno dal trasferimento. Nella specie la custodia legale bigenitoriale paritaria (ovvero: la titolarità e l'esercizio della responsabilità genitoriale) è stata effettiva fino al trasferimento di cui si assume l'illiceità: il minore è nato in Inghilterra; ha vissuto nella stessa area territoriale in due abitazioni diverse (quella inizialmente vocata a



come avvenuto nel caso di specie, aveva valore di prova ai fini della residenza abituale e dell'esercizio della custodia;

- 6) Non sussisteva un fondato rischio per il minore di essere esposto, per il fatto del suo ritorno a pericoli fisici e psichici e comunque di trovarsi in una situazione intollerabile, ai sensi dell'art. 13 lett.b) della Convenzione de L'Aja;
- 7) Benché di tale questione non si fosse discusso in occasione del provvedimento reso dallo stesso Tribunale poi cassato, dalla lettura degli atti non emergevano pericoli psicofisici ai quali sarebbe stato esposto il piccolo [redacted] in caso di rientro in Inghilterra, risultando che il padre era in buona salute, non aveva precedenti penali né procedimenti o sanzioni collegabili all'abuso di alcool, lavorava e conviveva con una compagna in una casa con all'interno una cameretta pronta per accogliere il figlio, non essendo stata dimostrata alcuna condotta maltrattante in via sistematica da parte del padre nei confronti del figlio, in assenza di riscontri oggettivi a quanto narrato dalla [redacted] nemmeno potendo rilevare negativamente per il padre la vicenda relativa al viaggio della madre con il minore in Inghilterra nel mese di agosto 2020, in esito al quale la stessa era stata fermata all'aeroporto, trattenuta dall'autorità di polizia e poi rimasta per un mese nella dimora dei nonni paterni, non essendo tale vicenda scaturita da una seconda denuncia del [redacted] in danno della moglie al fine di farla arrestare.

La [redacted] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro [redacted] impugnando il decreto del Tribunale per i Minorenni indicato in epigrafe.

Il [redacted] ha resistito con controricorso.

Firmato Da: BIANCHI MICHELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial# 50c0810a0d309543a070b471d09d11 Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 11 Serial# 27a797f10f0e1129a77f12a3a330708a0202
 Firmato Da: CONTI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial# 3303311491f7c041f2015a232a1408



Nelle more della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato per le condizioni cliniche della

La causa veniva posta in decisione all'udienza del 6 aprile 2023.

Con ordinanza interlocutoria depositata all'esito dell'udienza camerale del 6 aprile 2023, questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale de L'Aquila, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 77 della l. n. 64 del 1994 (Cass.n.3319/2017) rinviando la causa all'udienza pubblica del 4 luglio 2023 per la delicatezza delle questioni controverse.

Parte ricorrente ottemperava a quanto disposto in via interlocutoria e la causa, dopo che il Procuratore generale depositava memoria chiedendo il rigetto del ricorso, veniva posta in decisione all'udienza pubblica del 4 luglio 2023.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1980. Il Tribunale per i Minorenni avrebbe omesso di esaminare ed ignorato i dati rappresentati dalla residenza anagrafica del minore in ove il padre del minore si era recato per chiedere il rilascio della carta d'identità del minore — il quale aveva peraltro avuto solo pediatri italiani che lo avevano curato. Circostanze che sarebbero decisive al fine di determinare la residenza abituale del minore in Italia e non in Inghilterra e risultavano ben note al padre del minore, come l'ulteriore circostanza che della richiesta di assegni presentata dalla ricorrente all'INPS.



Con il secondo motivo si deduce la falsa applicazione dell'art. 15 della Convenzione de L'Aja del 1980. Il Tribunale avrebbe fondato la decisione in punto di residenza abituale richiamando un provvedimento adottato dalla Corte di Bristol in realtà mai venuto ad esistenza.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 3 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo e dell'art. 20 della Convenzione de L'Aja del 1980. Il Tribunale per i Minorenni avrebbe totalmente trascurato di compiere alcuna valutazione in merito all'interesse del minore limitandosi ad accertare, oltretutto erroneamente, la residenza abituale del minore, trascurando di considerare ed esaminare l'attuale situazione dello stesso, ormai radicato stabilmente in Italia.

Con il quarto motivo si deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, in riferimento all'art. 13 della Convenzione de L'Aja del 1980. Il giudice di merito avrebbe trascurato di esaminare alcune condotte del padre rilevanti quanto alla mancata cura del minore ed alla denuncia sporta nei confronti della ricorrente in prossimità del suo rientro in Inghilterra, incidenti sulle valutazioni in ordine all'attitudine educativa del padre e dunque all'accertamento delle condizioni ostative al rientro previste dall'art. 13 della Convenzione anzidetta.

Dato atto che non vi è ormai alcun problema di contraddittorio in relazione all'attività di rinotifica svolta dalla ricorrente al P.M., il primo motivo è inammissibile, difettando non solo il requisito della decisività quanto ai fatti dei quali sarebbe stato omesso ma, a monte, l'omissione contestata dalla ricorrente. Ed invero, il Tribunale per i minorenni ha specificamente esposto le ragioni per le quali ai fini dell'individuazione della residenza abituale occorreva

Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Seziona: 3335024MERT72410231 50220231 edit
 Firmata Da: COHTI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Seziona: 3335024MERT72410231 50220231 edit
 Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Seziona: 3335024MERT72410231 50220231 edit



valutare, con indagine fattuale, gli elementi che l'istruttoria aveva consentito di appurare in ordine alla scelta, condivisa dai genitori, di fare nascere il minore in Inghilterra e di individuare in quel paese il luogo ove svolgere la vita familiare della coppia e del figlio, escludendo espressamente ogni rilevanza alla residenza anagrafica. Ciò che esclude che vi sia stata omissione di un fatto che, invece, il giudice di merito ha pienamente valutato, considerandolo irrilevante.

Ed è altresì evidente che non miglior sorte, in punto di decisività, può avere la circostanza relativa al medico pediatra del minore, non risultando elemento decisivo ai fini della individuazione della residenza abituale. Ed infatti, questa Corte ha avuto modo di precisare la portata del concetto di residenza abituale ai fini dell'operatività del sistema di protezione introdotto dalla Convenzione de L'Aja.

In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte - Cass. S.U. n. 6037/2018, Cass. S.U. n. 24231/2018, Cass. S.U. n. 5438/2016 - condividendo un filone giurisprudenziale solido di questa Sezione - Cass. n. 30123/2017- a sua volta coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea - Corte giust., 2 aprile 2009, A., causa C-n. 523/2007- hanno ritenuto che la residenza abituale coincida con il luogo del concreto e continuativo svolgimento della propria vita personale che, con il trascorrere del tempo, viene ad identificarsi con il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, ha consolidato la sua rete di affetti e relazioni, senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei (Cass. n. 27358/2017).

Peraltro, "l'accertamento della residenza abituale dovrebbe essere effettuato privilegiando una prognosi prospettica per il più



compiuto soddisfacimento degli interessi del minore, anziché sulla base di un'interpretazione statica dei dati esistenti al momento del giudizio" - Cass. S.U. n. 11915/2014 -. In definitiva, la residenza abituale ricade nel luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, ed ai fini del relativo accertamento rilevano una serie di circostanze che vanno valutate in relazione alla peculiarità del caso concreto: la durata, la regolarità e le ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro, la cittadinanza del minore, la frequenza scolastica e, in generale, le relazioni familiari e sociali, cui deve aggiungersi, sottolineandosene la particolare valenza in caso di minore in tenera età, il carattere tendenzialmente stabile di tale permanenza (Cass., S.U., 1 febbraio 2017, n. 3555, Cass. n. 18602 del 2021, Cass. n. 35841/2021, Cass. n. 3250/2022, e di recente, Cass. n. 21055/2022).

Risulta evidente, secondo questa Corte, che il Tribunale per i Minorenni si sia pienamente uniformato ai principi sopra indicati ed alle indicazioni espresse nell'ordinanza n. 13214/2021 di questa Corte, in ragione della natura di situazione di fatto della residenza abituale, il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (Cass. n. 30123/2017).

Il secondo motivo è inammissibile, in ragione della portata marginale che nella ponderazione degli elementi fattuali operata dal Tribunale per i minorenni ebbe a giocare l'esistenza di un provvedimento giurisdizionale della Corte di [redacted] ai fini della prova del radicamento in Inghilterra del minore [redacted] che lo stesso Tribunale ha agganciato a plurimi elementi - scelta dei genitori condivisa, fissazione della vita familiare della coppia e del minore fino al trasferimento illecito - considerati dal Tribunale "di per sé sufficienti per stabilire la residenza abituale".



Il quarto motivo, che merita di essere esaminato con priorità rispetto al terzo motivo per ragioni di ordine logico è infondato, ove si consideri che non può prospettarsi alcun omesso esame di fatti concernenti la vicenda della doppia denuncia del _____ nei confronti della madre di _____ ampiamente fatto oggetto di disamina da parte del Tribunale per i Minorenni al fine di escluderne ogni rilevanza in ordine al pregiudizio del minore in caso di rientro. Difetta dunque il presupposto per ipotizzare il vizio di omesso esame di un fatto alla stregua dell'art. 360 c.1 n.5 c.p.c., essendovi stato l'esame del fatto storico da parte del giudice di merito - cfr. Cass., S.U. n. 8053/2014 -.

Quanto al terzo motivo, giova evidenziare che il Tribunale per i Minorenni, acclarata la natura illecita del trasferimento del minore ascrivibile alla di lui madre, nel valutare l'esistenza di condizioni ostative al rientro nel luogo di residenza abituale alla luce di quanto previsto dall'art. 13 lett.b) della Convenzione de L'Aja, si è diffusamente occupato della situazione personale delle parti rispetto alla verifica della sussistenza di cause ostative al rientro del minore nel Regno Unito, prendendo in considerazione la personalità del padre con riguardo alla veridicità di quanto affermato dalla _____ in ordine alle di lui condotte concomitanti all'ingresso della stessa e del figlio in Inghilterra. Sulla base di questa accurata verifica fattuale il Tribunale minorile ha ritenuto che gli elementi richiamati dalla odierna ricorrente fossero inidonei a dimostrare che il _____ avesse inteso dolosamente preconstituire una situazione diretta a trattenere con sé il minore, peraltro considerando l'assenza di precedenti penali o di condotte dedite all'alcool della stesso, la situazione lavorativa in Inghilterra, l'esistenza di un'abitazione -con l'attuale di lui compagna- già pronta ad accogliere il piccolo



Elementi che il Tribunale ha considerato idonei ad escludere che il minore in caso di rientro sia sottoposto a pericoli psicofisici, tanto meno, che si possa trovare a vivere in una situazione intollerabile".

Occorre a questo punto esaminare la censura proposta dalla ricorrente, in quale prospetta l'omessa ponderazione del superiore interesse del minore rispetto alla situazione connessa al rientro del minore in Inghilterra dopo un lungo periodo trascorso in Italia con la madre a far data dal 7 giugno 2019.

Orbene, questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che "in tema di illecita sottrazione internazionale di minori, l'art. 13, lett. B), della Convenzione dell'Aja non consente al giudice cui sia richiesto di emettere provvedimento di rientro nello Stato di residenza del minore illecitamente trattenuto da un genitore, di valutare inconvenienti connessi al prospettato rientro, che non raggiungano il grado del pericolo fisico o psichico o della effettiva intollerabilità da parte del minore, essendo questi, e solo questi, gli elementi considerati dalla predetta Convenzione rilevanti ed ostativi al rientro" - Cass., S.U., n. 9501 del 1998 e successivamente Cass, n. 2474/2004; Cass, n. 14792/2014; Cass. n. 2417/2016).

Peraltro, il giudizio sulla domanda di rimpatrio non tende ad individuare la migliore sistemazione possibile del minore, potendo la stessa "essere respinta, nel superiore interesse del minore, solo in presenza di una delle circostanze ostative indicate dagli artt. 12, 13 e 20 della Convenzione, fra le quali non è compresa alcuna controindicazione di carattere comparativo che non assurga - nella valutazione di esclusiva competenza del giudice di merito - al rango di vero e proprio rischio, derivante dal rientro, di esposizione a pericoli fisici e psichici o ad una situazione intollerabile". Il giudice, nella sostanza, deve attenersi ad un criterio di rigorosa interpretazione della portata della condizione ostativa al rientro,



sicché egli non può dar peso al mero trauma psicologico o alla semplice sofferenza morale per il distacco dal genitore autore della sottrazione abusiva, a meno che tali inconvenienti non raggiungano il grado - richiesto dalla citata norma convenzionale - del pericolo psichico o della effettiva intollerabilità da parte del minore (Cass. n. 6081/2006).

E se è vero che nell'ambito del giudizio destinato a svolgersi dinanzi al Tribunale per i Minorenni, ai sensi della L. 15 gennaio 1994, n. 64, art. 7, l'allegazione e la prova dei fatti impeditivi del rientro, gravano in linea generale, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione, sul soggetto che si oppone ad esso, non è men vero che il procedimento in discorso non può dirsi integralmente retto, in particolare dal versante della verifica di tali circostanze impeditive, dal principio dell'onere della prova, dovendosi al contrario riconoscere al Tribunale il potere di disporre indagini officiose ai sensi dell'art. 738 c.p.c., comma 3, senza essere vincolato alle decisioni del giudice dello Stato di residenza del minore (Cass. 26. 09. 2016, n. 18846, Cass. n. 32544/2022).

Si tratta di conclusioni che questa Corte ha espresso alla luce del preminente interesse del minore, proprio in relazione alla protezione ad esso fornita dall'art. 24, par. 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali UE e dall'art. 8 CEDU - Corte edu, GC, 6.07.2010, *Neulinger c. Svizzera*, Corte dir, uomo, 12.07.2011, ric. n. 14737/09, *Sneerson e Kampanella c. Italia* -.

Sul punto la Corte Europea dei diritti dell'uomo non ha mancato di chiarire che il rimpatrio di un minore non può essere disposto automaticamente o meccanicamente quando è applicabile la Convenzione de L'Aja, tenuto conto degli artt. 12, 13 e 20, occorrendo che le valutazioni riguardino in concreto l'effettiva persona del minore e il suo ambiente. Ne consegue che il compito



di giudicare tale interesse superiore in ogni singolo caso spetta principalmente alle autorità nazionali - *id est*, al giudice - *che spesso hanno il vantaggio del rapporto diretto con le persone interessate*, dovendo poi la Corte ed verificare "...se i tribunali nazionali abbiano svolto un'analisi approfondita dell'intera situazione familiare e di tutta una serie di fattori, in particolare di natura fattuale, emotiva, psicologica, materiale e medica, e abbiano effettuato una valutazione equilibrata e ragionevole dei rispettivi Interessi di ogni persona, con la costante preoccupazione di determinare quale dovrebbe essere la soluzione migliore per il minore sottratto, nel quadro di una richiesta di rimpatrio dello stesso nel paese d'origine" - Corte dir. uomo, 12.07.2011, ric. n. 14737/09, *Sneersone e Kampanella c. Italia* -.

La Corte di Strasburgo non dubita, poi, che il giudice nazionale goda "*di un certo margine di apprezzamento, che rimane comunque soggetto a controllo europeo se la Corte riesamina in base alla Convenzione le decisioni che tali autorità hanno preso nell'esercizio di quel potere*" Corte dir. uomo, 12.07.2011- Ric. n. 14737/09 - *Sneersone e Kampanella c. Italia*, § 85 ss. -.

Nemmeno è revocabile in dubbio che l'accertamento sulla sussistenza delle uniche condizioni ritenute rilevanti ed ostative al rientro dall'art. 13, lett. b), della Convenzione dell'Aja del 1980 (vale a dire il grado del pericolo fisico o psichico o della effettiva intollerabilità) costituisca indagine di fatto sottratta al controllo di legittimità -in quanto correlata alla valutazione di elementi probatori- se la ponderazione del giudice di merito è sorretta da una motivazione immune da vizi logici e giuridici. Del resto, questa stessa Corte, con la sentenza n. 4222/2021, ha così confermato la decisione del Tribunale minorile di negare il rimpatrio di minori trasferiti illecitamente dalla madre ed in tenera età in luogo diverso dalla residenza abituale, considerando una serie di indici fattuali



concernenti la raggiunta indipendenza economica della madre ed il pieno inserimento del minore nel contesto nazionale.

Fatte le superiori premesse, reputa il Collegio che il Tribunale minorile si sia uniformato ai canoni interpretativi di cui all'art. 13 della Convenzione de L'Aja cit. espressi da questa Corte i quali, letti anche alla luce dell'art. 8 CEDU, impongono al giudice di esaminare in maniera dettagliata ed analitica tutte le circostanze fattuali capaci di asseverare che il rientro del minori possa cagionare un pregiudizio fisico o psicofisico al minore stesso.

In questa prospettiva, l'indagine svolta dal T.m., invero, si è approfonditamente occupata della capacità di accudimento del padre e dell'insussistenza di motivi ostativi a che lo stesso potesse accogliere il minore, escludendo ancora che lo stesso avesse dato luogo a condotte maltrattanti in danno della da ciò traendo il convincimento che in caso di rientro il minore non sarebbe stato sottoposto a pericoli psicofisici.

Si tratta, in definitiva, di un accertamento ad ampio spettro svolto dal Tribunale per i minorenni che risulta in piena sintonia con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo la quale, come si è detto, impone al giudice nazionale di vagliare in maniera approfondita e completa ogni aspetto incidente sul minore al fine di salvaguardarne il superiore interesse. Indagine che proprio per l'approfondita e completa disamina svolta dal Tribunale non può essere in alcun modo sindacata da questa Corte, risultando pienamente coerente con la giurisprudenza della Corte edu sopra ricordata ed espressiva di quel margine di apprezzamento riservato all'autorità nazionale in relazione alla situazione a monte, di illecito trasferimento del minore e, a valle, della riscontrata insussistenza di pregiudizio per il minore in caso di rientro.



In conclusione, il Tribunale per i minorenni si è pienamente uniformato ai canoni interpretativi di cui all'art. 13 della Convenzione de L'Aja cit. espressi da questa Corte e sopra succintamente, avendo esaminato in maniera dettagliata ed analitica tutte le circostanze fattuali capaci di asseverare che il rientro del minore non potesse cagionare alcun pregiudizio al minore stesso o lo esponesse ad una situazione intollerabile. Ciò in linea con gli indici parametrici indicati nella disposizione testè indicata ed esposti in modo dettagliato nella parte espositiva del provvedimento qui impugnato, escludendo in modo reciso l'esistenza di possibili pregiudizi di qualsiasi natura in caso di rientro del minore in Inghilterra, paese dal quale era stato sottratto dalla madre senza il consenso del padre, considerando pienamente idoneo a ricevere il piccolo

Sulla base delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato, dovendosi compensare le spese processuali in ragione dell'andamento complessivo del procedimento e per la complessità delle questioni allo stesso connesse.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso il 4 luglio 2023 nella camera di consiglio della prima sezione civile in Roma.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Il cons.rel.

Roberto Giovanni Conti

Il Presidente

Maria Acierno

